

Pignoramenti, notifica anche al debitore

Riscossione

L'atto di pignoramento presso terzi non va notificato solo al terzo pignorato

Luigi Lovecchio

L'atto di pignoramento presso terzi, emesso dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato anche al debitore, oltre che al terzo pignorato. Ciò in quanto si tratta di una procedura alla quale si applicano le regole ordinarie del

codice di rito, con le eccezioni precisate nel Dpr 602/1973. Questa una delle risposte delle Entrate ai quesiti che saranno presentati oggi a Telefisco. La risposta non chiarisce la parte finale della domanda, volta a accertare quali sono le conseguenze negative nel caso in cui il pignoramento non sia effettivamente notificato al debitore.

La domanda traeva spunto dal fatto che nella pratica professionale non è infrequente di trovarsi di fronte ad un pignoramento presso terzi non ricevuto dal contribuente o magari ricevuto a distanza di tempo, dopo che lo stesso è stato eseguito. In proposito, si ricorda che la speciale disciplina «esattoriale» stabilisce che l'agente della riscos-

sione possa inviare l'ordine di pagamento al terzo, senza passare dal giudice ordinario. Tanto, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile. Si pensi ad esempio al pignoramento del conto corrente. Del tutto correttamente, l'Agenzia delle Entrate rileva che il modello di riferimento resta sempre quello processual-civilistico, con le deroghe espressamente previste dal Dpr 602/1973. La conseguenza è che l'ordine di pignoramento deve essere notificato anche al debitore, così come stabilito nell'articolo 543 del Cpc, in assenza di diversa disposizione normativa.

Nulla viene invece precisato in ordine alla validità dell'atto in esa-

me qualora, in concreto, lo stesso non venga portato a conoscenza del debitore. Se il modello è quello del codice di rito, la conclusione dovrebbe essere nel senso della totale inefficacia del pignoramento presso terzi. Tanto più che si è di fronte ad un atto che si sostanzia nell'esercizio di poteri pubblicistici. Ma se così, allora: a) il pagamento eseguito dal terzo, in assenza di notifica al debitore, deve essere restituito integralmente a quest'ultimo e b) il terzo dovrebbe sempre richiedere prova dell'intervenuta notifica al debitore, prima di procedere al pagamento. L'esperienza professionale tuttavia non conforta questa conclusione.